

COMUNE DI CALVENZANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/06/2002

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente all'Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) in relazione alle prestazioni e ai servizi agevolati erogati dal Comune.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa speciale definita con il D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché integrata con il Dpcm n. 221/1999, come modificato dal Dpcm n. 242/2001, con il Dpcm n. 305/1999 e con il dm Solidarietà Sociale n. 306/1999. Esse vanno inoltre ad integrare ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della Legge n. 241/90, e ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti, fermo restando il disposto di cui al successivo art. 12.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento sarà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente alle prestazioni che prevedono agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente.

ART. 3 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/89, e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F., anche se non conviventi. Del nucleo familiare fanno altresì parte i familiari residenti all'estero per motivi di lavoro ed iscritti nell'anagrafe degli Italiani residenti all'estero.

La relazione di convivenza costituisce nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui e' a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;**
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.**

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo

familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;**
- b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;**
- c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;**
- d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;**
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.**

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a sè stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a sè stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni, il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente e dal coniuge non legalmente od

effettivamente separato.

L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo le modalità di seguito specificate, ed applicando gli eventuali fattori correttivi.

Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della fascia Isee del richiedente rispetto alla prestazione richiesta, intervenute successivamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

ART. 4 MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 Codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'Iva. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;**
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;**
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata. per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva, a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;**
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato**

applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo art. 5.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57 (L. 10.000.000). In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione e' registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione e' registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

ART. 5 MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

Si definisce come di seguito il patrimonio.

a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato, *Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 (L. 100.000.000). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'art. 4.*

b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi

moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. **Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 (L. 30.000.000). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al punto a) del presente articolo.**

L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di **€ 51.645,69** (L. 100.000.000). Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

1. l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

1. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà e' di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

2. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i seguenti criteri:

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla

presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
- b) titoli di Stato, obbligazioni certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a)
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- e) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- f) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- g) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera d).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2, lett. b) è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 (L. 30.000.000). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Il valore risultante da tale operazione viene considerato ai fini della determinazione dell'Isee nella misura del 20%.

ART. 6 SCALA DI EQUIVALENZA

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel seguente modo:

- ◆ + 0,35 per ogni ulteriore componente
- ◆ + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
- ◆ + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66%
- ◆ + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella precedente Tabella, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei

familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o dai parametri correttivi.

ART. 7 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Per ogni singolo servizio o prestazione la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

ART. 8 MODALITA' ATTUATIVE

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della L. n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati, ai sensi dell'art. 6 del Dpcm n. 221/99, i valori utili alla determinazione della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, nonché le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchige spettanti. Devono essere inoltre indicati i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito, gestione.

Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, in caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli e può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità..

I controlli sulle dichiarazioni Isee possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge n. 675/96.

In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria fascia Isee.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

ART. 9 MODALITA' APPLICATIVE

L'accesso a qualsiasi prestazione o servizio agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica equivalente sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione al precedente art. 7.

ART. 10 COMPETENZE

Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

Spetta altresì al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

ART. 11 NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, nell'attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La Giunta Comunale determinerà, con propria deliberazione, le prestazioni ed i servizi erogati dal Comune ai quali applicare il presente Regolamento, per una fase sperimentale di anni tre.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.